PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2008/0244(COD)

3.3.2009

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (rifusione)
(COM(2008)0815 – C6-0477/2008 – 2008/0244(COD))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Antonio Masip Hidalgo

(Rifusione – articolo 80 bis del regolamento)

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione *maggioranza dei voti espressi*
**I	Procedura di cooperazione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
**II	Procedura di cooperazione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***	Parere conforme *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE*
***I	Procedura di codecisione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
***II	Procedura di codecisione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***III	Procedura di codecisione (terza lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in ***corsivo grassetto***. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono evidenziate in **grassetto semplice** e le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione **[**…**]**. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO..**Error! Bookmark not defined.**

MOTIVAZIONE.....**Error! Bookmark not defined.**

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (rifusione) (COM(2008)0815 – C6-0477/2008 – 2008/0244(COD))

(Procedura di codecisione – rifusione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0815),

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 63, paragrafo 1, comma 1, lettera b), del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0477/2008),

– visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi[1],

– vista la lettera in data 25 febbraio 2009 della commissione giuridica alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a norma dell'articolo 80 bis, paragrafo 3, del suo regolamento,

– visti gli articoli 80 bis e 51 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione giuridica (A6-0000/2009),

A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne le disposizioni immutate dei testi esistenti, la proposta si limita ad una mera codificazione di tali disposizioni, senza modificazioni sostanziali,

1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione e quale emendata in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

[1] GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) È opportuno adottare norme minime in materia di accoglienza dei richiedenti asilo, che siano sufficienti a garantire loro un livello di vita dignitoso e condizioni di vita analoghe in tutti gli Stati membri tenendo conto del livello di assistenza sociale assicurato ai cittadini dello Stato membro ospitante.	(11) È opportuno adottare norme minime in materia di accoglienza dei richiedenti asilo, che siano sufficienti a garantire loro un livello di vita dignitoso e condizioni di vita analoghe in tutti gli Stati membri tenendo conto del livello di assistenza sociale assicurato ai cittadini dello Stato membro ospitante ***e delle situazioni specifiche dei richiedenti asilo, con particolare attenzione alle loro esigenze***.

Or. es

Motivazione

Tra gli Stati membri esistono grandi differenze nel livello di assistenza sociale. Anche nel caso in cui i richiedenti asilo godessero di condizioni materiali di accoglienza equivalenti agli aiuti concessi ai cittadini del paese, potrebbero non essere garantite condizioni di vita decorose in assenza di una famiglia o di altri sostegni nel paese di accoglienza.

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Per assicurare la parità di trattamento di tutti coloro che chiedono protezione internazionale e per garantire la coerenza con il vigente acquis UE sull'asilo, in particolare con la direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, è opportuno ampliare il campo di applicazione della presente	(13) Per assicurare la parità di trattamento di tutti coloro che chiedono protezione internazionale e per garantire la coerenza con il vigente acquis UE sull'asilo, in particolare con la direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, è opportuno ampliare il campo di applicazione della presente

direttiva per estenderlo ai richiedenti protezione sussidiaria.	direttiva per estenderlo ai richiedenti protezione sussidiaria. ***La presente direttiva si applica a tutte le fasi e a tutti i tipi di procedure concernenti le domande di protezione internazionale, nonché a tutti i luoghi e centri di accoglienza dei richiedenti asilo.***

Or. es

Motivazione

Occorre sottolineare che le condizioni di accoglienza devono essere applicate ai richiedenti asilo che attendono di essere trasferiti nell'ambito di una procedura "Dublino", ai richiedenti sottoposti ad esame di ammissibilità, ai richiedenti che affrontano una procedura di frontiera o qualsiasi altra procedura, ovvero a quelli detenuti o trattenuti in altro modo in un centro di accoglienza alla frontiera terrestre, in un aeroporto, in un commissariato o in qualsiasi altro luogo.

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(15 bis) Come regola generale, i richiedenti protezione internazionale non possono essere detenuti.

Or. es

Motivazione

Il diritto a non essere detenuto arbitrariamente è un diritto umano fondamentale riconosciuto dall'articolo 5 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. L'articolo 31 della Convenzione ONU del 1951 afferma che non possono essere inflitte punizioni (inclusa la detenzione non necessaria) ai rifugiati che entrino o si trovino in un territorio senza autorizzazione, purché si presentino senza indugi e adducano motivi sufficienti per la loro entrata o presenza illegale. Poiché la domanda d'asilo è un motivo sufficiente, si potrà fare ricorso alla detenzione solo in ultima istanza.

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Il trattenimento dei richiedenti asilo deve rispondere al principio fondamentale per cui nessuno può essere trattenuto per il solo fatto di chiedere protezione internazionale, come specifica l'articolo 31 della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951. In particolare, gli Stati membri non devono applicare sanzioni penali per l'ingresso o il soggiorno irregolare né altre restrizioni ai movimenti dei richiedenti asilo se non quelle necessarie. A tale riguardo, il trattenimento dei richiedenti asilo deve essere possibile solo nelle circostanze eccezionali definite molto chiaramente nella direttiva e fatti salvi i principi di necessità e proporzionalità per quanto riguarda sia le modalità che le finalità del provvedimento**.** Al richiedente asilo in stato di trattenimento dovrebbe essere riconosciuto il diritto a un ricorso giudiziario di diritto interno.	(16) Il trattenimento dei richiedenti asilo deve rispondere al principio fondamentale per cui nessuno può essere trattenuto per il solo fatto di chiedere protezione internazionale ***e essere conforme agli obblighi di diritto internazionale degli Stati membri***, come specifica ***in particolare*** l'articolo 31 della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951. In particolare, gli Stati membri non devono applicare sanzioni penali per l'ingresso o il soggiorno irregolare né altre restrizioni ai movimenti dei richiedenti asilo se non quelle necessarie. A tale riguardo, il trattenimento dei richiedenti asilo deve essere possibile solo nelle circostanze eccezionali definite molto chiaramente nella direttiva e fatti salvi i principi di necessità e proporzionalità per quanto riguarda sia le modalità che le finalità del provvedimento. Al richiedente asilo in stato di trattenimento dovrebbe essere riconosciuto il diritto a un ricorso giudiziario di diritto interno.

Or. es

Motivazione

I riferimenti vengono aggiunti per sottolineare l'importanza che riveste, nell'ambito della presente direttiva, il rispetto degli standard internazionali in materia di diritti dell'uomo. Le misure detentive dovranno rispettare non solo la normativa nazionale applicabile ma anche gli obblighi di diritto internazionale degli Stati membri.

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, la presente direttiva intende assicurare il pieno rispetto della dignità umana nonché promuovere l'applicazione degli articoli 1 , 6, 7, 18 , 24 e 47 di detta Carta e deve essere attuata di conseguenza.	(26) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, la presente direttiva intende assicurare il pieno rispetto della dignità umana nonché promuovere l'applicazione degli articoli 1 , ***4,*** 6, 7, 18 , 24 e 47 di detta Carta e deve essere attuata di conseguenza.

Or. es

Motivazione

Nel quadro della presente direttiva appare importante un riferimento all'articolo 4 della Carta, che vieta i trattamenti inumani e degradanti.

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Al titolare del documento è garantito l'accesso ai diritti e ***ai*** benefici conferiti ai richiedenti asilo ai sensi della presente direttiva.	***Non è necessario esibire documenti supplementari per godere dei*** diritti e ***dei*** benefici conferiti ai richiedenti asilo ai sensi della presente direttiva.

Or. es

Motivazione

Per certificare lo status del richiedente asilo e godere dei relativi diritti e benefici, dovrebbe bastare un unico documento.

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Ove*** necessario ***e*** sulla base di una valutazione caso per caso, gli Stati membri possono trattenere il richiedente asilo in un determinato luogo nel rispetto della legislazione nazionale, salvo se non siano applicabili efficacemente altre misure meno coercitive. Il richiedente asilo può essere trattenuto in un determinato luogo soltanto:	2. ***In circostanze eccezionali e ove*** necessario***,*** sulla base di una valutazione caso per caso, gli Stati membri possono trattenere il richiedente asilo in un determinato luogo nel rispetto della legislazione nazionale, salvo se non siano applicabili efficacemente altre misure meno coercitive. Il richiedente asilo può essere trattenuto in un determinato luogo soltanto:

Or. es

Motivazione

Il diritto a non essere detenuto arbitrariamente è un diritto umano fondamentale riconosciuto dall'articolo 5 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. L'articolo 31 della Convenzione ONU del 1951 afferma che non possono essere inflitte punizioni (inclusa la detenzione non necessaria) ai rifugiati che entrino o si trovino in un territorio senza autorizzazione, purché si presentino senza indugi e adducano motivi sufficienti per la loro entrata o presenza illegale. Poiché la domanda d'asilo è un motivo sufficiente, si potrà fare ricorso alla detenzione solo in ultima istanza.

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) per ***determinarne, accertarne o*** verificarne l'identità o la cittadinanza;	a) per verificarne l'identità o la cittadinanza ***se il richiedente asilo rifiuta di cooperare alla procedura di verifica***;

Or. es

Motivazione

Come per ogni limitazione di una libertà o di un diritto fondamentale, le restrizioni al diritto

alla libertà devono essere definite in modo restrittivo. È quindi necessario specificare ulteriormente il disposto del presente articolo, in modo da definire con precisione i casi in cui i richiedenti asilo possono essere detenuti.

La verifica dell'identità o della cittadinanza non è un motivo sufficiente per la detenzione, a meno che il richiedente asilo rifiuti di cooperare in buona fede alla sua identificazione.

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) per determinare gli elementi su cui si basa la domanda di asilo, che potrebbero altrimenti andare perduti;	b) ***nell'ambito del colloquio preliminare,*** per determinare gli elementi su cui si basa la domanda di asilo, che potrebbero altrimenti andare perduti;

Or. es

Motivazione

Come per ogni limitazione di una libertà o di un diritto fondamentale, le restrizioni al diritto alla libertà devono essere definite in modo restrittivo. È quindi necessario specificare ulteriormente il disposto del presente articolo, in modo da definire con precisione i casi in cui i richiedenti asilo possono essere detenuti.

La deroga al principio generale non può essere utilizzata per giustificare la detenzione durante tutta la procedura di accertamento dello status di rifugiato.

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) quando lo impongono motivi di sicurezza nazionale e di ordine pubblico.	d) quando lo impongono motivi di sicurezza nazionale e di ordine pubblico, ***se è provato che il richiedente può costituire un rischio reale e attuale per tali principi***.

Or. es

Motivazione

Come per ogni limitazione di una libertà o di un diritto fondamentale, le restrizioni al diritto alla libertà devono essere definite in modo restrittivo. È quindi necessario specificare ulteriormente il disposto del presente articolo, in modo da definire con precisione i casi in cui i richiedenti asilo possono essere detenuti.

D'altro canto, la deroga per motivi di sicurezza nazionale non dovrebbe costituire una regola generale, ma essere applicata unicamente in presenza di prove del rischio reale e immediato rappresentato dal richiedente asilo.

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il trattenimento ha durata quanto più breve possibile. In particolare, il trattenimento ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettere a), b) e c) non supera il tempo ragionevolmente necessario agli adempimenti amministrativi previsti per ottenere informazioni sulla cittadinanza del richiedente asilo o sugli elementi sui quali si fonda la sua domanda, o allo svolgimento del procedimento volto a stabilire se abbia il diritto di entrare nel territorio.	1. Il trattenimento ha durata quanto più breve possibile. In particolare, il trattenimento ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettere a), b) e c) non supera il tempo ragionevolmente necessario agli adempimenti amministrativi previsti per ottenere informazioni sulla cittadinanza ***o l'identità*** del richiedente asilo o sugli elementi sui quali si fonda la sua domanda, o allo svolgimento del procedimento volto a stabilire se abbia il diritto di entrare nel territorio.

Or. es

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
I ritardi nella procedura amministrativa non imputabili al richiedente asilo non giustificano un prolungamento del provvedimento.	***Queste procedure amministrative devono essere espletate con la dovuta diligenza.*** I ritardi nella procedura amministrativa non imputabili al richiedente asilo non giustificano un prolungamento del

provvedimento.

Or. es

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il trattenimento è disposto dall'autorità giudiziaria. In casi urgenti, può essere disposto dall'autorità amministrativa ma deve essere confermato dall'autorità giudiziaria entro ***72*** ore dal suo inizio. Se l'autorità giudiziaria giudica illegittimo il trattenimento, o se non è presa alcuna decisione entro ***72*** ore, il richiedente asilo interessato è rilasciato immediatamente.	2. Il trattenimento è disposto dall'autorità giudiziaria. In casi urgenti, può essere disposto dall'autorità amministrativa ma deve essere confermato ***al più presto*** dall'autorità giudiziaria entro ***un termine massimo di 48*** ore dal suo inizio. Se l'autorità giudiziaria giudica illegittimo il trattenimento, o se non è presa alcuna decisione entro ***48*** ore, il richiedente asilo interessato è rilasciato immediatamente.

Or. es

Motivazione

I richiedenti asilo non sono criminali. Al contrario, dato il loro impegno politico a favore della libertà, costituiscono un esempio per molti nel loro paese di origine. Se vogliamo rendere l'Europa un punto di riferimento mondiale nella lotta per la libertà, ad essi va riservato un trattamento privilegiato, riducendo il termine di 72 ore. Sulla base dell'articolo 5, paragrafo 3, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, che stabilisce il diritto a essere tradotti "al più presto" dinanzi a un giudice, è necessario usare questa espressione per sottolineare che le circostanze di ciascun caso sono prese in considerazione entro un periodo di tempo massimo di 48 ore.

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il richiedente asilo è immediatamente informato delle motivazioni del provvedimento, della sua durata massima e	4. Il richiedente asilo è immediatamente informato delle motivazioni del provvedimento, della sua durata massima e

delle modalità di impugnazione di diritto interno, in una lingua ***che ragionevolmente si suppone*** a lui comprensibile.	delle modalità di impugnazione di diritto interno, in una lingua a lui comprensibile.

Or. es

Motivazione

L'emendamento è necessario per garantire il rispetto dell'articolo 5, paragrafo 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. La Corte europea per i diritti dell'uomo ha interpretato la suddetta norma nel senso che la persona deve essere informata, in un linguaggio semplice e non tecnico, dei motivi della sua detenzione, in modo da poter impugnare il provvedimento dinanzi al giudice.

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Nel caso di periodi di trattenimento ***prolungati***, il provvedimento è riesaminato ad intervalli ragionevoli ***da un***'autorità giudiziaria su richiesta del richiedente asilo in questione ***o d'ufficio***.	5. Nel caso di periodi di trattenimento, il provvedimento è riesaminato ***d'ufficio*** ad intervalli ragionevoli ***dall***'autorità giudiziaria ***e/o*** su richiesta del richiedente asilo in questione***, se si verifica un cambiamento delle circostanze o vengono fornite nuove informazioni che incidono sui motivi della detenzione***.

Or. es

Motivazione

La detenzione deve essere riesaminata periodicamente dall'autorità giudiziaria, per accertarne la legalità e necessità, indipendentemente da una richiesta dell'interessato.

Inoltre, l'articolo 5, paragrafo 4, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, stabilisce il diritto di ogni detenuto di impugnare una misura detentiva dinanzi a ad un tribunale. I richiedenti asilo devono essere messi in grado di esercitare questo diritto.

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Gli Stati membri garantiscono, nei casi di trattenimento, l'accesso all'assistenza e/o alla rappresentanza legali***, che sono concesse gratuitamente al richiedente asilo che non può assumersene i costi***.	6. G Gli Stati membri garantiscono, nei casi di trattenimento, l'***effettivo*** accesso all'assistenza e/o alla rappresentanza legali ***gratuite***. ***In ogni caso, i richiedenti asilo, se lo preferiscono, possono optare per l'assistenza o la rappresentanza legale privata.***

Or. es

Motivazione

Gli Stati membri garantiscono che il richiedente asilo abbia effettivamente accesso all'assistenza e/o alla rappresentanza.

L'assistenza e/o la rappresentanza sono gratuite. Il richiedente asilo non è tenuto a provare l'impossibilità di sostenere i costi dell'assistenza o della rappresentanza legale. Egli potrà inoltre optare per l'assistenza o la rappresentanza legale privata. L'accesso all'assistenza e/o alla rappresentanza legali è disciplinato dal diritto nazionale.

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti trattenuti siano immediatamente informati ed aggiornati in ordine alle norme vigenti nel centro e ai loro diritti e obblighi in una lingua ***che ragionevolmente si suppone*** a loro comprensibile.	3. Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti trattenuti siano immediatamente informati ed aggiornati in ordine alle norme vigenti nel centro e ai loro diritti e obblighi in una lingua a loro comprensibile.

Or. es

Motivazione

L'emendamento è necessario per garantire il rispetto dell'articolo 5, paragrafo 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. La Corte europea per i diritti dell'uomo ha interpretato la suddetta norma nel senso che la persona deve essere informata, in un linguaggio semplice e non tecnico, dei motivi della sua detenzione, affinché, se lo ritiene necessario, possa impugnarla dinanzi al giudice.

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ai minori trattenuti è offerta la possibilità di svolgere attività di tempo libero, compresi il gioco e le attività ricreative, consone alla loro età.	2. Ai minori trattenuti è offerta la possibilità di svolgere attività di tempo libero, compresi il gioco e le attività ricreative, consone alla loro età***, come pure le attività all'aria aperta***.

Or. es

Motivazione

Per un sano sviluppo fisico e psichico dei minori, è necessario prevedere attività all'aria aperta.

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Le persone con particolari esigenze possono essere trattenute soltanto se, previo esame individuale della loro situazione, un professionista qualificato certifica che il loro stato di salute, anche mentale, e il loro benessere non risentiranno in maniera significativa del trattenimento.	5. Le persone con particolari esigenze possono essere trattenute soltanto se, previo esame individuale della loro situazione, un professionista qualificato ***e indipendente*** certifica che il loro stato di salute, anche mentale, e il loro benessere non risentiranno in maniera significativa del trattenimento.

Or. es

Motivazione

Ai fini di un'analisi indipendente, è necessario un professionista indipendente.

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'accesso al sistema educativo non è differito di oltre tre mesi dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale da parte del minore o dei suoi genitori.	2. L'accesso al sistema educativo ***deve essere garantito quanto prima possibile dopo la presentazione della domanda di protezione internazionale e, in ogni caso,*** non è differito di oltre tre mesi dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale da parte del minore o dei suoi genitori.

Or. es

Motivazione

Ai fini di una formazione adeguata, la scolarizzazione dei minori deve essere garantita quanto prima possibile

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri garantiscono l'accesso dei richiedenti al mercato del lavoro entro sei mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale.	1. Gli Stati membri garantiscono ***l'effettivo*** accesso dei richiedenti al mercato del lavoro ***quanto prima possibile e, in ogni caso,*** entro sei mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale.

Or. es

Motivazione

È importante che i richiedenti protezione internazionale possano trovare un lavoro quanto prima possibile. Il diritto al lavoro è essenziale per tutelare i richiedenti asilo dall'esclusione sociale, promuoverne l'autosufficienza e agevolarne l'integrazione al momento del ritorno nei paesi d'origine. Per contro, la limitazione dell'accesso al mercato del lavoro comporta costi sociali supplementari per lo Stato di accoglienza e può favorire l'aumento del lavoro sommerso.

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri decidono a quali condizioni è concesso al richiedente asilo l'accesso al mercato del lavoro, conformemente alla loro normativa nazionale, senza limitare ***indebitamente*** tale accesso.	2. Gli Stati membri decidono a quali condizioni è concesso al richiedente asilo l'accesso al mercato del lavoro, conformemente alla loro normativa nazionale, senza limitare ***né ritardare*** tale ***effettivo*** accesso.

Or. es

Motivazione

Il margine di discrezionalità riconosciuto agli Stati membri dalla direttiva riguardo alle condizioni supplementari per i richiedenti asilo che abbiano ottenuto l'accesso al mercato del lavoro rappresenta nei fatti un ostacolo a tale accesso. Quali esempi di tale restrizione, si possono citare l'obbligo di richiedere permessi di lavoro, la limitazione dell'accesso a determinati settori dell'economia o la riduzione del tempo di lavoro. Inoltre, la riduzione delle differenze nazionali può contribuire a ridurre i movimenti secondari.

Emendamento 23

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Per quanto riguarda il calcolo dell'ammontare dell'assistenza dovuta ai richiedenti asilo, gli Stati membri assicurano che il valore complessivo delle condizioni materiali di accoglienza a loro	5. Per quanto riguarda il calcolo dell'ammontare dell'assistenza dovuta ai richiedenti asilo, gli Stati membri assicurano che il valore complessivo delle condizioni materiali di accoglienza a loro

destinato sia equivalente all'importo concesso ai propri cittadini bisognosi di assistenza sociale. ***Eventuali differenze non sono giustificate.***	destinato sia equivalente all'importo concesso ai propri cittadini bisognosi di assistenza sociale ***in una situazione analoga***.

Or. es

Motivazione

Tra gli Stati membri esistono grandi differenze nel livello di assistenza sociale. Anche nel caso in cui i richiedenti asilo godessero di condizioni materiali di accoglienza equivalenti agli aiuti concessi ai cittadini del paese, potrebbero non essere garantite condizioni di vita decorose in assenza di una famiglia o di altri sostegni nel paese di accoglienza.

Emendamento 24

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri tengono conto della specifica situazione delle persone con esigenze particolari nelle misure nazionali di attuazione della presente direttiva. Le persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta degli esseri umani, le persone con problemi psichici e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale sono sempre considerate persone con esigenze particolari.	1. Gli Stati membri tengono conto della specifica situazione delle persone con esigenze particolari nelle misure nazionali di attuazione della presente direttiva. Le persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta degli esseri umani, ***le vittime di mutilazioni genitali femminili,*** le persone con problemi psichici e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale sono sempre considerate persone con esigenze particolari.

Or. es

Motivazione

Va prestata particolare attenzione alle vittime di mutilazioni genitali femminili.

Emendamento 25

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri stabiliscono procedure nella legislazione nazionale dirette a determinare, non appena presentata una domanda di protezione internazionale, se il richiedente presenta esigenze particolari e a precisare la natura delle stesse. Gli Stati membri assicurano sostegno alle persone con esigenze particolari durante l'intera procedura di asilo e provvedono ad un appropriato controllo della loro situazione.	2. Gli Stati membri stabiliscono procedure nella legislazione nazionale dirette a determinare, non appena presentata una domanda di protezione internazionale, se il richiedente presenta esigenze particolari e a precisare la natura delle stesse. Gli Stati membri assicurano sostegno alle persone con esigenze particolari durante l'intera procedura di asilo e provvedono ad un appropriato controllo della loro situazione***, indipendentemente dal momento in cui sono accertate tali esigenze***.

Or. es

Motivazione

L'identificazione di persone con esigenze speciali è di fondamentale importanza, in quanto, in caso contrario, i richiedenti asilo non potrebbero fruire delle condizioni di accoglienza stabilite nella direttiva. È altresì indispensabile per prevenire disfunzioni che potrebbero apparire successivamente nel corso della procedura, migliorare la capacità lavorativa e il sentimento di sicurezza e di autosufficienza. Inoltre, la pronta individuazione di tali persone consentirebbe di evitare successive domande di asilo.

Emendamento 26

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le persone che si occupano delle vittime di torture hanno ricevuto e continuano a ricevere una specifica formazione in merito alle particolari esigenze delle stesse e sono soggette, conformemente a quanto stabilito dal diritto nazionale, all'obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni di cui dovessero venire a	2. Le persone che si occupano delle vittime di torture, ***stupri o altri gravi atti di violenza*** hanno ricevuto e continuano a ricevere una specifica formazione in merito alle particolari esigenze delle stesse e sono soggette, conformemente a quanto stabilito dal diritto nazionale, all'obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni di cui dovessero venire a

conoscenza durante l'attività da loro svolta.	conoscenza durante l'attività da loro svolta.

Or. es

Motivazione

È logico che le persone che lavorano con vittime di torture, stupri o altre violenze gravi (gruppi menzionati nel paragrafo 1 dell'articolo) abbiano e continuino ad avere una formazione adeguata. Inoltre, la motivazione della proposta afferma l'importanza di garantire che le persone che lavorano con le vittime di torture e violenze abbiano e continuino ad avere una formazione adeguata, come previsto nella direttiva riguardo ai minori non accompagnati.

Emendamento 27

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri assicurano l'accesso all'assistenza e/o alla rappresentanza legali nei casi di cui al paragrafo 1. ***Tale assistenza e/o rappresentanza è concessa gratuitamente al richiedente asilo, che non può assumerne i costi.***	2. Gli Stati membri assicurano l'accesso ***effettivo*** all'assistenza e/o alla rappresentanza legali ***gratuite*** nei casi di cui al paragrafo 1. ***In ogni caso, i richiedenti asilo, se lo preferiscono, possono optare per l'assistenza o la rappresentanza legale privata.***

Or. es

Motivazione

Il richiedente asilo non è tenuto a provare l'impossibilità di sostenere i costi dell'assistenza o della rappresentanza legale. Egli potrà inoltre optare per l'assistenza o la rappresentanza legale privata.

MOTIVAZIONE

"Lo Stato (del Messico) si prenderà cura di (questi) bambini (repubblicani spagnoli), dando loro amore e un'istruzione, affinché domani siano degni difensori degli ideali della loro patria" (Lettera del presidente messicano Lázaro Cárdenas al proprio omologo spagnolo, Manuel Azaña).

L'Unione europea è soprattutto una comunità di valori condivisi dai suoi Stati membri e riuniti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione (di seguito indicata come Carta), nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU) nonché nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU). Fra tali diritti vi è il diritto di asilo, definito nell'articolo 18 della Carta, nei termini previsti dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967 sullo status dei rifugiati, nonché il diritto alla protezione sussidiaria, definito nell'articolo 19 della Carta, che proibisce le espulsioni di massa.

Il diritto di asilo è un diritto al contempo fondamentale e transitorio. Il suo godimento dipendente da una condizione di persecuzione nel paese di origine. Il suo riconoscimento deve garantire il pieno sviluppo del richiedente in qualità di essere umano, come affermava Cárdenas ad Azaña, affinché, per esempio, i bambini accolti oggi diventino domani difensori degli ideali di libertà grazie all'integrazione provvisoria nel paese che li ospita.

Il diritto di asilo accomuna gli Stati democratici nella protezione e promozione dei loro valori.

A seguito del Consiglio europeo di Tampere, l'obiettivo della prima fase del sistema comune europeo d'asilo (SECA) (1999-2005) è consistito nell'armonizzare i quadri giuridici degli Stati membri attraverso norme minime comuni. La seconda fase implica l'instaurazione di una procedura comune di asilo e di uno status uniforme valido per coloro che hanno ottenuto asilo o protezione sussidiaria.

In questo contesto è stata adottata la direttiva 2003/09/CE del Consiglio recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri e che lascia a questi ultimi un ampio margine di discrezionalità.

Dopo alcuni anni di applicazione, le valutazioni della Commissione e le visite della commissione per le libertà civili del Parlamento europeo (LIBE) hanno concluso che le procedure e le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo continuano a essere problematiche e diseguali, provocando quindi movimenti secondari e opponendosi ai principi di parità di accesso alla protezione dell'Unione.

Il Parlamento ha avuto occasione di denunciare sofferenze inaccettabili di tali richiedenti all'interno dell'Unione europea. Si è altresì sottolineato il carico diseguale sopportato dagli Stati membri. Sebbene le risorse finanziarie siano migliorate, il Fondo europeo per i rifugiati è insufficiente per consentire di affrontare le sfide che ci attendono.

Nonostante il primo gruppo di relazioni in codecisione sul tema dell'asilo richieda un salto qualitativo rispetto al ruolo svolto finora dal Parlamento europeo, non dobbiamo perdere di vista che l'obiettivo è creare una normativa comune in materia di asilo.

Eccellente proposta presentata dalla Commissione

Il relatore accoglie con favore la proposta di revisione della direttiva 2003/09/CE del Consiglio relativa alle norme minime in materia di asilo negli Stati membri e manifesta la decisa volontà di appoggiare lo spirito del testo presentato dalla Commissione.

La nuova direttiva contribuirà all'armonizzazione e al miglioramento delle norme di accoglienza, oltre che alla limitazione dei movimenti secondari.

Le proposte seguenti sono ritenute essenziali:

1. Campo di applicazione della direttiva.
- L'inclusione dei richiedenti protezione sussidiaria al fine di assicurare coerenza con il resto dell'*acquis* comunitario vigente (direttiva qualifiche che introduce il concetto di "protezione sussidiaria", i parallelismi della quale con l'asilo sono riconosciuti nella recente sentenza di Elgafaji del 17 febbraio 2009).

- L'applicazione della direttiva a tutte le procedure di asilo, zone geografiche e centri di accoglienza dei richiedenti, comprese frontiere e zone di transito.

2. Accesso al mercato del lavoro, vantaggioso sia per il richiedente asilo sia per lo Stato membro: la proposta è di concedere un accesso semplificato e maggiormente armonizzato al mercato del lavoro, dopo un massimo di sei mesi dalla presentazione di una domanda di protezione internazionale.

L'accesso effettivo al lavoro non deve essere ostacolato da restrizioni amministrative.

L'accesso al mercato del lavoro è il modo migliore per garantire l'autonomia e il benessere di coloro che sono stati costretti ad abbandonare il proprio paese per il fondato timore di essere perseguitati per motivi razziali, religiosi, di nazionalità, opinione politica o appartenenza a un gruppo sociale. Impedisce l'isolamento sociale e la creazione di una situazione di dipendenza cronica. Il lavoro remunerato contribuisce a una maggiore conoscenza all'interno della società di accoglienza delle circostanze nelle quali si trovano i richiedenti e del loro apporto sociale. È indispensabile per il contributo già proposto da Cárdenas affinché i paesi di origine pongano fine alla repressione delle libertà.

L'introduzione di ulteriori obblighi per i richiedenti asilo per accedere al mercato lavorativo, come la necessità del permesso di lavoro, non deve in alcun modo prolungare il termine massimo stabilito di sei mesi.

3. Accesso alle condizioni materiali di accoglienza al fine di garantire una qualità della vita adeguata per la salute e il sostentamento dei richiedenti asilo: la proposta obbliga gli Stati membri a tenere conto del livello di assistenza sociale garantito ai propri cittadini quando assegnano un aiuto finanziario ai richiedenti asilo.

4. Trattenimento: il relatore ricorda il principio secondo il quale nessuno può essere trattenuto per il solo fatto di chiedere protezione, nonché la necessità di introdurre rigorose garanzie

procedurali per il trattenimento temporaneo.

Un perseguitato da regimi contrari alla libertà non può essere trattenuto in Europa perché è fuggito da tale persecuzione né tantomeno potrà essere arrestato.

In conformità al diritto comunitario (la Carta) e internazionale (CEDU, la convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti e la convenzione delle Nazioni Unite del 1989 sui diritti del fanciullo), la proposta della Commissione garantisce che il trattenimento sia autorizzato solamente in casi eccezionali e risponda sempre ai principi di necessità e proporzionalità, e che un provvedimento in tal senso debba essere adottato previa valutazione di ogni singolo caso.

Vi sono, infatti, situazioni di interesse per la sicurezza pubblica e/o di verifica dei dati e/o delle circostanze del caso che possono prevedere come pertinenti alcune misure amministrative di trattenimento straordinario temporaneo. Le procedure stabilite nella proposta iniziale della Commissione riducono queste situazioni a un minimo accettabile e con termini ragionevoli sulla base di rigide garanzie. Si garantisce quindi la sorveglianza giudiziaria e la sua revisione periodica.

5. Assistenza giuridica. Sin dal primo momento il richiedente deve poter godere delle massime garanzie procedurali. I richiedenti devono avere a disposizione un'assistenza giuridica che consenta loro di poter comprendere i loro diritti.

L'assistenza di un legale dovrà essere garantita entro un termine inferiore rispetto alle previste 72 ore, come indicato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella più volte ricordata sentenza *Saadi contro Regno Unito*, giacché si ritiene che un termine superiore alle 48 ore costituisca una violazione dell'articolo 5.2 della CEDU.

L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR) e altre associazioni denominate "non governative" specializzate dovranno potersi recare presso i centri di trattenimento dove si trovano i soggetti detenuti temporaneamente, i quali non dovranno in alcun caso essere uniti ai detenuti comuni.

6. Gruppi vulnerabili: si tratta di garantire le necessità specifiche dei soggetti vulnerabili, come minori, persone con particolari esigenze, anziani, vittime della tratta di esseri umani, di torture, mutilazioni, malati ecc., affinché possano essere identificati immediatamente, nonché durante la procedura di asilo, potendo quindi ricevere le cure necessarie.

Tale rapida e adeguata attenzione contribuirà ad accelerare le pratiche ed evitare sovrapposizioni.

È importante che, nel valutare il prevalente interesse del minore, gli Stati membri tengano debito conto, in particolare, dei seguenti fattori:

a) la possibilità di ricongiungimento famigliare;
b) il benessere e lo sviluppo sociale del minore, con particolare riguardo all'appartenenza etnica, religiosa, culturale e linguistica;

c) le considerazioni in ordine all'incolumità e alla sicurezza, in particolare se sussiste il rischio che il minore sia vittima della tratta;
d) l'opinione del minore, secondo la sua età e maturità.

7. Diritto a essere correttamente informati in una lingua a loro comprensibile. Per garantire che i richiedenti asilo conoscano correttamente i loro diritti è fondamentale che questi ultimi siano comunicati in una lingua comprensibile e pertanto, come interpretato dalla CEDU, che siano loro spiegati in una linguaggio semplice e non tecnico al fine di metterli nelle condizioni di presentare una difesa davanti a un tribunale.

Conclusioni

Il relatore si identifica con l'obiettivo fondamentale della proposta della Commissione di introdurre "norme più elevate di trattamento in materia di condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo, per garantire a questi ultimi un livello di vita dignitoso, in conformità con quanto stabilito nel diritto internazionale".

Cosciente del fatto che numerose carenze nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo sono dovute a un'interpretazione e un'applicazione diseguale da parte dei diversi Stati membri, il relatore appoggia l'incremento delle facoltà di controllo della Commissione. Lo scambio di buone pratiche fra Stati membri dovrebbe, inoltre, contribuire a una maggiore convergenza nell'applicazione di tali standard di accoglienza. Il Parlamento, attraverso la commissione LIBE, dovrebbe stabilire un calendario di visite presso i centri di trattenimento.

Qualsivoglia proposta che intenda limitare le garanzie presentate dalla Commissione e quelle contenute negli emendamenti proposti dal relatore dovrebbe essere respinta da una maggioranza guidata da un senso di umanità all'interno del Parlamento, il cui obiettivo è il miglioramento del testo.

Il relatore è cosciente del fatto che il rafforzamento di un trattamento privilegiato dei richiedenti asilo rispetto ai normali migranti che desiderano entrare nell'UE potrebbe dare luogo a molteplici richieste prive di fondamento. Risulta complesso a livello tecnico stabilire sanzioni amministrative da comminare a coloro che utilizzano in modo del tutto abusivo il procedimento. Tuttavia, coloro che richiedono la protezione internazionale senza essere vittime di alcuna persecuzione, assistiti in modo adeguato e consigliati da un legale, dovrebbero assumersi le proprie responsabilità ed essere penalizzati o subire conseguenze negative nel loro rapporto amministrativo con l'UE. I consulenti dei richiedenti asilo devono impegnarsi al fine di trasmettere il principio della buona fede in sede di processo. In tal caso, si contribuirebbe inoltre in modo indiretto ma efficace al miglioramento dello smaltimento delle domande di asilo fondate. La nuova dottrina giurisprudenziale, d'altra parte, conferma la tesi sostenuta nella proposta della Commissione in riferimento alla pertinenza di un trattamento simultaneo dei richiedenti asilo e protezione sussidiaria.